



TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA

IN BOLOGNA

Presidenza

Decreto n.8 /2024

Il Presidente

Visto l'attuale assetto organizzativo dell'Ufficio;

Visto il progetto tabellare vigente;

Richiamato il provvedimento di variazione tabellare n. 3/23 in data 9 febbraio 2023 che, all'indomani dell'entrata in vigore del DLgs150/22, provvedeva tra l'altro, ai sensi del novellato art 132 ter disp. att. c.p.p. a adottare i provvedimenti organizzativi necessari per la celebrazione dell'udienza prevista dagli art. 420 quater co. 4 lett. b) e 420 sexies c.p.p. per la prosecuzione del processo in caso di emissione di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato;

Che venivano definiti i criteri per la composizione del Tribunale per la celebrazione dell'udienza ed individuate le date per la sua fissazione secondo le disposizioni di legge;

Rilevato che con decreto legislativo del 19 marzo 2024 n. 31, in vigore dal 4 aprile 2024, sono state apportate modifiche al D. lgs. 150/22 e, in particolare, è stata modificata la disposizione di cui al citato art 420 quater cpp quanto alle date per la fissazione delle udienze per la celebrazione dei processi sospesi;

che è stato previsto che l'udienza per la prosecuzione del processo sia fissata: il primo giorno non festivo di ottobre (anziché di settembre), se l'imputato è stato rintracciato nel primo semestre dell'anno, e il primo giorno non festivo del mese di marzo (anziché di febbraio) se l'imputato è stato rintracciato nel secondo semestre dell'anno;

Che devono dunque assumersi i provvedimenti conseguenti a tale disposizione di legge, revocandosi le precedenti statuizioni di cui al citato decreto n. 3/23;

Tanto premesso,

DISPONE

che l'udienza disciplinata dall'art. 420 quater co.4 c.p.p. sia fissata nel primo giorno non festivo del mese di ottobre - se l'imputato è stato rintracciato nel primo semestre dell'anno- e il primo giorno non



festivo del mese di marzo -se l'imputato è stato rintracciato nel secondo semestre dell'anno- e che sia celebrata dai magistrati del GIP/GUP e dai magistrati del collegio dibattimentale rispettivamente assegnatari del procedimento e che, in caso di assenza o impedimento, i predetti siano sostituiti secondo gli ordinari criteri tabellari.

Subordina l'efficacia della presente disposizione urgente al parere del Consiglio Giudiziario secondo la disciplina dell'art 40 co.2 della Circolare sulla formazione delle Tabelle per gli uffici Giudiziari.

Si comunichi il provvedimento al Presidente della Corte d'appello, ai Giudici togati ed onorari del Tribunale, al Procuratore della Repubblica in sede, al personale amministrativo, ai Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto.

Si comunichi per via telematica al Presidente della Corte d'appello ed al Consiglio Giudiziario.

Bologna, 11 giugno 2024

Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Tomai

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Tomai', written in a cursive style.